

## **Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana**

<p><b>Art. 1</b> L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>	<b>Democratico</b>
<p><b>Art. 2</b> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>	<b>Personalista Pluralista</b>
<p><b>Art. 3</b> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>	<b>Uguaglianza</b>
<p><b>Art. 4</b> La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>	<b>Lavorista</b>

<p><b>Art. 5</b> La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.</p>	<p><b>Autonomia e decentramento</b></p>
---	---

<p><b>Art. 6</b> La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.</p>	<p><b>Minoranze linguistiche</b></p>
---	--------------------------------------

<p><b>Art.7</b> Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.<sup>1</sup></p>	<p><b>Stato e Chiesa</b></p>
---	------------------------------

<p><b>Art. 8</b> Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.<sup>2</sup></p>	<p><b>Libertà religiosa</b></p>
---	---------------------------------

<sup>1</sup> **(Nota all'art. 7, secondo comma).**

I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

<sup>2</sup> **(Nota all'art. 8, terzo comma).**

A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di prelieve «intese- intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21

<p><b>Art. 9</b>          La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.          Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</p>	<p><b>Sviluppo Cultura e Ricerca</b>  <b>Tutela paesaggio e patrimonio</b></p>
--	--

<p><b>Art. 10</b>          L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.          La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.          Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.          Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.<sup>3</sup></p>	<p><b>Internazionalità</b></p>
--	--------------------------------

<p><b>Art. 11</b>          L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.</p>	<p><b>Pace e libertà dei popoli</b></p>
---	---

---

dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

<sup>3</sup> **(Nota all'art. 10, quarto comma).**

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

<p>Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.</p>	<p><b>Tricolore</b></p>
---	-------------------------

<p>È il Principio di ripartizione di compiti e funzioni accolto dalla Costituzione in occasione della riforma del Titolo V attuata con L. Cost. 3/2001, che consiste nel trasferire la gestione di certi servizi pubblici agli enti locali più vicini ai cittadini (si parla in questo caso di sussidiarietà verticale) e nell'attribuire lo svolgimento di attività di interesse generale all'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati (sussidiarietà orizzontale). Il principio comunitario della sussidiarietà è stato introdotto dal Trattato di Maastricht.</p> <p>ART. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.<sup>4</sup></p> <p>ART. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o</p>	<p><b>Sussidiarietà</b></p>
---	-----------------------------

<sup>4</sup> Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 4 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

esportazione o trasporto tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 6 della legge cost. n. 18 ottobre 2001, n. 3.